

Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 7 /2022

Evento: omologa accordo di composizione

Il GD

nel procedimento camerale n. 7/2022 avente ad oggetto proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7-12 della L. n.3/2012, presentata da

rilevato che _____ ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi rivolta ai propri creditori, nella quale mette a disposizione dei creditori una parte del proprio reddito mensile;

osservato che, rilevate alcune criticità, è stata depositata una modifica alla proposta di accordo, con relazione dell'OCC allegata;

letto il decreto dell'1.6.2022 con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, ed osservato che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio voto sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza;

rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili (euro 10.689,08 in 22 rate mensili a partire dal mese successivo all'omologa); del creditore ipotecario AMCO (debito residuo di euro 97.032,30 in 223 rate da euro 435,12 a partire dalla 23 rata post omologa) e dei creditori privilegiati (INPS euro 2.510,45 in 223 rate da euro 11,26 a partire dalla ventitreesima rata post omologa, ADE euro 1.702,88 in 223 rate da euro 7,64 a partire dalla ventitreesima rata post omologa, AER euro 9.265,35 in 223 rate da euro 41,55 a partire dalla ventitreesima rata post omologa) ed il pagamento del 5% del debito residuo chirografario;

osservato che l'attivo proposto ai creditori deriva dal versamento di una rata mensile da parte del proponente con versamento della somma complessiva di euro 122.849,52, da corrispondere in 246 rate (durata del piano 20 anni e un mese), con addebito autorizzato mensile sul conto personale a favore dei creditori elencati;



rilevato che non sono pervenute osservazioni e che l'accordo è stato approvato da tutti i creditori ammessi al voto e quindi con il rispetto della maggioranza prevista dall'art.11, comma II, L n.3/2012;

osservato che non sussistono i limiti ostativi di cui all'art.7 della L. n.3/2012 e che l'OCC ha depositato la relazione contenente l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all'attivo ed al passivo indicati ed attestando la fattibilità dell'accordo su cui si basa la proposta;

ritenuto di condividere le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica;

ritenuta, quindi, la sussistenza dei requisiti per procedere all'omologa dell'accordo proposto secondo le tempistiche indicate;

rilevato, infine, che a norma di legge l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

omologa l'accordo riportato nell'intestazione;

sospende le procedure esecutive eventualmente pendenti;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Manda all'OCC perché vigili sull'adempimento dell'accordo e comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Bari 23/08/2022

Il Giudice delegato

Paola Cesaroni

